

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**DURATA ANNI DUE**

**CIG 8776200D56**

<b>Art 1 PREMESSE.....</b>	<b>pag 3</b>
<b>Art 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</b>	<b>pag 3</b>
<b>Art 3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</b>	<b>pag 4</b>
<b>Art 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....</b>	<b>pag 5</b>
<b>Art 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>pag 6</b>
<b>Art 6 REQUISITI GENERALI.....</b>	<b>pag 7</b>
<b>Art 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....</b>	<b>pag 7</b>
<b>Art 8 AVVALIMENTO.....</b>	<b>pag 11</b>
<b>Art 9 SUBAPPALTO.....</b>	<b>pag 12</b>
<b>Art 10 GARANZIA PROVVISORIA.....</b>	<b>pag 12</b>
<b>Art 11 SOPRALLUOGO.....</b>	<b>pag 15</b>
<b>Art 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</b>	<b>pag 16</b>
<b>Art 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</b>	<b>pag 16</b>
<b>Art 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</b>	<b>pag 17</b>
<b>Art 15 CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”</b>	<b>pag 17</b>
<b>Art 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”.....</b>	<b>pag 25</b>
<b>Art 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>pag 25</b>
<b>Art 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>pag 25</b>
<b>Art 19 APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....</b>	<b>pag 26</b>
<b>Art 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</b>	<b>pag 26</b>
<b>Art 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>pag 27</b>
<b>Art 22 CLAUSOLA SOCIALE.....</b>	<b>pag 28</b>
<b>Art 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>pag 29</b>
<b>Art 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>pag 29</b>

## **Art 1 PREMESSE**

Con la determinazione a contrarre n 298 del 01/06/2021. Questa amministrazione ha previsto di affidare il servizio di trasporto scolastico. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 18 aprile 2016 n 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del medesimo Codice.

La procedura verrà portata avanti in ogni sua fase sul portale MEPA [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it)

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Rivalta di Torino (codice NUTS ITC 11)

**CIG 8776200D56**

## **Art 2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
- Disciplinare di gara
- Capitolato di gara
- DGUE
- Istanza di Ammissione
- Offerta economica
- Avviso di manifestazione d'interesse e relativo modello di manifestazione d'interesse.
- Patto d'integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 28 del 21/02/2017
- Schema di contratto
- Schema di contratto nomina privacy

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.comune.rivalta.to.it> nell'apposita sezione bandi e gare d'appalto.

### **2.2 CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti, esclusivamente sul portale MEPA [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni e chiarimenti (si precisa che la mancata indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto il chiarimento può determinare ritardi nella risposta); nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnare l'inserimento sul MEPA inviando una mail all'indirizzo [protocollo.rivalta@cert.legalmail.it](mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it) almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **UFFICIO SCUOLA**

Tel. 011.904521

[scuola@comune.rivalta.to.it](mailto:scuola@comune.rivalta.to.it)

#### **Palazzo Comunale**

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

tel. 011.9045510

[sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it](mailto:sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it)

[protocollo.rivalta@cert.legalmail.it](mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it)

[www.comune.rivalta.to.it](http://www.comune.rivalta.to.it)

P. IVA / C.F. 01864440019

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale e saranno visionabili da tutti i concorrenti alla procedura.

Le risultanze della procedura saranno visibili sul sito internet <http://www.comune.rivalta.to.it>; al riguardo si ricorda che l'art 53, comma 2 del D.lgs 50/2016, vieta la divulgazione di informazioni "in relazione alle offerte" fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [protocollo.rivalta@cert.legalamil.it](mailto:protocollo.rivalta@cert.legalamil.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **Art 3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le particolari caratteristiche del servizio di cui si tratta richiedono che lo stesso sia complessivamente organizzato e coordinato da un'unica "regia" in stretta connessione con il personale comunale competente e con il personale scolastico. Da ciò deriva l'importanza di prevedere una gestione unitaria del servizio che preveda l'impiego dei necessari operatori allo scopo di garantire continuità ed omogeneità nella gestione dello stesso e, pertanto, ai sensi dell'art 51, c 1 del DLgs. n 50/2016 si precisa che l'appalto afferisce ad un unico lotto funzionale e che la prestazione è da intendersi unitaria in quanto l'esigenza di coordinare diversi operatori economici rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizio di trasporto scolastico</i>	60130000-8	P	160.472,40
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>160.472,40</b>

L'importo a base di gara e l'eventuale spesa per adeguamento alle disposizioni per la prevenzione dal contagio da Covid 19, quantificata in massimo € 13.400,00 annui sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi del proprio bilancio.

Ai sensi dell'articolo 35 Dlgs 50/2016 l'importo complessivo del contratto, comprensivo della proroga tecnica per sei mesi, oneri fiscali esclusi, è di euro 207.556,80.

## **Art 4 DURATA DELL'APPALTO OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni, decorrenti dal 1 settembre 2021

### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 106, comma 1 lettera a) del Codice, per l'espletamento di servizi supplementari non inclusi nel presente appalto qualora detti servizi siano connessi e debbano interagire con quelli oggetto della presente procedura qualora il ricorso ad un diverso contraente produca i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi tecnici l'affidamento ad un'impresa diversa da quella impegnata nella gestione dei servizi forniti nell'appalto iniziale sussistendo una stretta connessione tra le attività e/o l'utenza;
- comporti notevoli disagi nella gestione dei servizi o una duplicazione dei costi;
- in caso di necessità di revisione dei prezzi il cui aggiornamento sia motivato dall'entrata in vigore di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria o dall'adeguamento all'indice Istat.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

## **Art 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **Art 6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 37 del d.l 3 maggio 2010 n 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art 1, comma 17 della l. 190/2012.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione

## **Art 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato) secondo

le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 da produrre in sede di partecipazione alla gara. Nel caso di impossibilità o indisponibilità del sistema AVCpass, la stazione appaltante procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PASSOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. Ai sensi dell'art 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### **Art 7.1 REQUISITI DI IDONEITA'**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria e artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione nel **Registro Elettronico Nazionale (REN)** di cui all'art 16 del Regolamento CE n 1071/2009 e art 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informatici e statistici del 25.11.2011, n. 29.

c) Se il titolare di una ditta esercente in proprio il servizio, essere in possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, oppure nel caso di utilizzo di persone alle proprie dipendenze (o soci lavoratori nel caso di cooperative) autisti in possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art 83 c 3 del Codice, per attestare i requisiti di cui sopra, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per comprovare tali requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **Art 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

Il fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili deve essere pari a quello della base d'asta ovvero euro 160.472,40 IVA esclusa; tale requisito è richiesto a garanzia dell'affidabilità dell'azienda.

Si precisa che, previa documentazione comprovante il calo di fatturato per l'anno 2020 dovuto alla pandemia COVID-19, potrà essere preso in considerazione il triennio precedente ovvero 2017/2018/2019.



La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art 86, comma 4 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

1) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- un servizio analogo a quello previsto dal presente disciplinare di importo minimo pari a quello posto a base di gara ovvero € 160.472,40 IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art 86 e all'allegato XVII parte II del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*".

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 EA 31°, nel settore "Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico"

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021- 1:2015 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art 5, par.2 del Regolamento CE, n765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

3) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento secondo le caratteristiche minime di seguito indicate:

- possesso della seguente dotazione minima per tutta la durata del servizio
  - 1) numero 3 automezzi da 55 posti
  - 2) numero 1 automezzo da 20 posti obbligatoriamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili anche con ridotta capacità motoria;
  - 3) numero 1 automezzo da minimo 8/12 posti, obbligatoriamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili anche con ridotta capacità motoria

Il concorrente dovrà inoltre elencare i mezzi che intende utilizzare per l'effettuazione del servizio. L'elenco deve essere corredato da copia della carta di circolazione dei veicoli attestante la perfetta funzionalità degli stessi, corredata da tutte le certificazioni previste per legge, con le caratteristiche dettate dal D.M 18 aprile 1977 e s.m.i per tutto il parco mezzi in dotazione, dovrà essere prodotta dichiarazione attestante il possesso a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto (leasing).

4) Disponibilità, in caso di affidamento del servizio, di una struttura operativa, con deposito autobus e officina di assistenza attrezzata, ad una distanza non superiore a 20 km dal Palazzo Comunale (calcolata con l'utilizzo di Google Maps).

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del legale rappresentante di possesso dei mezzi, e del possesso o di impegno a dotarsi di struttura operativa, con deposito autobus a officina di assistenza attrezzata, ad una distanza non superiore a 20 km dal Palazzo Comunale.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE E DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'iscrizione indicati al punto 7.1 lettera a) e b) devono essere posseduti, al ricorrere delle diverse fattispecie e in relazione alla tipologia dell'operatore economico, da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di cui all'art 16 del Regolamento CE n 1071/2009 e art 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici del 25.11.2011, n. 291, all'attestazione rilasciata del Ministero dei Trasporti, comprovante la capacità di esercitare la professione di trasporto viaggiatori su strada, con conducente, rilasciata da ente competente devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art 45, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, delle imprese consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **Art 8 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 7.2 e 7.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **Art 9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice come integrato dall'art. 1, comma 18, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, modificato dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 105 del codice, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

## **Art 10 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad euro 1.604,72, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del Codice, essendo prevista quale requisito di idoneità obbligatorio la certificazione richiesta all'art. 7.3 numero 2.

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art 89, comma 1 del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente:

- a) In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..... giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art 18 del d.p.r 28 dicembre 2000, n 445; documento informatico, ai sensi dell'art 1, lett p) del dlgs 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del dlgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art 22 comma 1, del dlgs 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **Art 11 SOPRALLUOGO**

Il concorrente può richiedere il sopralluogo lungo le strade e le fermate di percorrenza, tenuto conto che, ai sensi dell'art 79 comma 2 del Codice, è necessario che le offerte vengano formulate a seguito di un'attenta presa visione dei luoghi. Tale sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [protocollo.rivalta@cert.legalmail.it](mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito fax/indirizzo email, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del settimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **Art 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 20-12-2007 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"*], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **Art 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate dal legale rappresentante, ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, in carta semplice, e con firma digitale. Si precisa che alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante. Dette dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti; in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.



La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli art 18 e 19 del DPR 28 dicembre 2000, n 445 e smi.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs 7 marzo 2005, n. 825 (Codice dell'Amministrazione digitale)

#### **Art 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **ART 15 CONTENUTO DELLA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di domanda di partecipazione allegato al bando.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.comune.rivalta.to.it> sezione Bandi e Gare d'appalto, secondo quanto di seguito indicato

### **Parte I Informazioni sulla procedura di appalto**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto.

### **Parte II Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. II

Il concorrente per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima, si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art 37 del d.l 78/2010, conv. In l. 122/2010 oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art 1 comma 3 del d.m 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art 105, comma 6 del codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente per ciascun appaltatore allega:

- 1) DGUE, a firma subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore

### **Parte III Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 18 direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

### **Parte V – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

#### **UFFICIO SCUOLA**

Tel. 011.904521

scuola@comune.rivalta.to.it

#### **Palazzo Comunale**

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040  
tel. 011.9045510

sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  
www.comune.rivalta.to.it  
P. IVA / C.F. 01864440019

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera b-bis), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativo l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA;
6. indica l'indirizzo PEC oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art 76, comma 5 del Codice;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 06 febbraio 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. Allega l'attestazione del sopralluogo o la dichiarazione relativa alla presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio;
9. dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) Reg. UE 2016/679

### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019 10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i. Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019**

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i. Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
12. capitolato speciale d'appalto sottoscritto digitalmente per accettazione;
13. dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia compilato dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiare conviventi e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. medesimo. Dovrà altresì essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva riguardante l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 20 fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
15. certificazione richiesta al punto 7.1 let b).

**Per gli operatori economici che intendono avvalersi dei requisiti di altro operatore economico (avvalimento):**

16. contratto di avvalimento;
17. dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

**Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale del servizio, essendo il medesimo indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione attestante:**

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale del servizio, essendo il medesimo indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi la percentuale del servizio, essendo il medesimo indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi la percentuale del servizio, essendo il medesimo indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario della percentuale del servizio, essendo il medesimo indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al



presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

### **Art 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il “Modello offerta economica” allegato alla R.d.O. e contenere i seguenti elementi:

- a) offerta economica globale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, indicando anche il relativo ribasso percentuale;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto);
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

### **Art 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice.

### **Art 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il procedimento di gara si svolgerà secondo le prescrizioni tecniche imposte dal sistema di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le varie fasi che si susseguiranno dall’apertura della gara, all’acquisizione dei documenti amministrativi, all’ammissione dei concorrenti, alla valutazione delle offerte e alla predisposizione della graduatoria di merito.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno alle ore presso una Sala sita all’interno del Palazzo Comunale di Rivalta di Torino in Via Canonico Candido Balma 5, i documenti presentati dai concorrenti ,nei termini e nei modi in precedenza indicati, saranno acquisiti e sottoposti all’esame di apposito seggio di gara, che procederà allo scaricamento (download) dei documenti amministrativi di cui all’articolo 15 “Documentazione amministrativa contenuti nella Busta A” del presente disciplinare, alla lettura delle dichiarazioni di possesso dei requisiti dichiarati ed alla successiva ammissione od esclusione dei concorrenti.

A tale scopo sarà disponibile una postazione elettronica collegata telematicamente al sistema di acquisto MEPA messo a disposizione da Consip S.p.A.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorni successivi, nel luogo e nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n 157/2016

### **Art 19 APERTURE DELLE BUSTE B VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Qualora la documentazione amministrativa sia regolare, la commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica. Dopo di ciò verranno resi pubblici i dati delle offerte globali proposte dai concorrenti con i relativi ribassi percentuali.

Qualora la commissione accerti sulla base di univoci elementi che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Qualora vengano individuate offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

### **Art 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art 97, comma 2 del codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, della commissione giudicatrice valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o sopra a cinque.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La stazione appaltante ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni indicando, se dal caso, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

## **Art 21 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione di gara – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art 95 comma 12 del codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria, negli stessi termini di cui sopra.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88 comma 4-bis e 89 e 92 comma 3 del dlgs 159/2011.

Ai sensi dell'art 93, commi 6 e 9 del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto ai sensi dell'art 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, secondo le misure e le modalità previste dal articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l 13 agosto 2010, n 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU Serie Generale n. 20 del 25/01/2017), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono altresì imputate e previste nell'ambito della quota di finanziamento riservata al comune tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **Art 22 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato riportati nella documentazione di gara.

### **Art 23 PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO E FORO COMPETENTE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE. I ricorsi possono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'articolo 120 del D.lgs. 104/2010. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino.

### **Art 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. UE GDPR 679/2016 e della Legge n 101/2018 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Comune di Torino ha designato responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la società ACTA Consulting s.r.l, la Società Acta Consulting s.r.l. - Lungo Po Antonelli n. 153 - 10153 Torino  
Tel 011/0888190  
e-mail: [dpo@actaconsulting.it](mailto:dpo@actaconsulting.it)

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

D.ssa Marianna Malengo Responsabile del Servizio Affari generali, legali e Servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino.